

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-777 del 17/02/2022
Oggetto	Concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso pontile attracco imbarcazioni da pesca (uso: pesca professionale) comprendente spazio acqueo in alveo del fiume Po di Goro, banchina portuale argine destro e relative pertinenze idrauliche in loc. Gorino in Comune di Goro (FE). Proc. Cod.: FE21T0032 Richiedente: Conventi Remo - Ditta Individuale di pesca professionale
Proposta	n. PDET-AMB-2022-829 del 17/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciassette FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso pontile attracco imbarcazioni da pesca (uso: pesca professionale) comprendente spazio acqueo in alveo del fiume Po di Goro, banchina portuale argine destro e relative pertinenze idrauliche in loc. Gorino in Comune di Goro (FE).

Proc. Cod.: FE21T0032

Richiedente: Conventi Remo - Ditta Individuale di pesca professionale

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I. Delta) redatto dall'Autorità di bacino del

Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 26/2001 del 18/12/2001 e aggiornato con Deliberazione n. 5/2016 del 07/12/2016;

– la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

– la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

– la Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019 che ha conferito all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione dell'unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 96/2019;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 30/04/2021 registrata al PG/2021/68919 del 03/05/2021 con cui il sig. Conventi Remo, c.f. CNVRNE65T17E107K, residente in via Vallesina 10 nel Comune di Goro (FE), in qualità di legale rappresentante della Ditta Individuale Conventi Remo - di pesca professionale, c.f. CNVRNE65T17E107K e P.Iva 01074980291 con sede legale nel Comune di Goro (FE), ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico comprendente spazio acqueo fluviale e banchina a fiume su area demaniale non censita antistante il piazzale Michele Passarella situato all'interno del Porto di Gorino - Comune di Goro (FE), censito al Foglio 18 – Mappale 2114 (ex 581), ad uso pontile attracco imbarcazioni da pesca (uso: pesca professionale), così come riportato negli elaborati tecnici identificati e presenti nel fascicolo depositato agli atti di questo Servizio;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 242 del 04/08/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R.

1191/2007, in quanto ricade:

- all'interno del Piano Territoriale della Stazione Volano Mesola Goro del Parco del Delta del Po Emilia Romagna;
- in Zona B di Protezione Generale di tipo B.FLU fluviale;
- all'interno del Sito Rete Natura 2000 ZSC ZPS IT4060005 sacca di Goro Po di Goro Valle Dindona e Foce del Po Di Volano;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Interregionale per il fiume Po - A.I.Po (Disciplinare Tecnico Idraulico conservato in atti al prot. PG/2021/0179123 del 22/11/2021);
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (Nulla Osta e Valutazione di Incidenza Ambientale espresso con provvedimento n. 2021/00315 del 22/09/2021 assunto al prot. PG/2021/0147080 del 23/09/2021);
- Comune di Goro (parere positivo assunto al PG/2021/141834 del 15/09/2021 in merito alla conformità urbanistico-edilizia, nel quale viene specificato che *“Il rilascio della Concessione da parte di ARPAE, costituisce Titolo affinché la ditta possa richiedere l’Autorizzazione Paesaggistica e il Permesso di Costruzione. Presupposto per il rilascio del titolo edilizio è l’Autorizzazione paesaggistica che andrà richiesta al Comune di Goro dopo il rilascio della Concessione per Occupazione aree demanio idrico da parte di ARPAE. Una volta ottenuta l’Autorizzazione Paesaggistica l’interessato potrà richiedere il rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio. Si rammenta inoltre che l’area oltre che essere sottoposta a Vincolo Paesistico è sita all’interno del sito RETE NATURA 2000, istituita ai sensi della Direttiva Habitat CEE ed è costituita da Siti di Interesse Comunitario (SIC) e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS), dunque occorre richiedere il relativo parere all’Ente preposto ai fini del rilascio del titolo edilizio”*);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO di quantificare:

- il **canone** dovuto per l'annualità **2022** in **€ 815,44** per l'occupazione di complessivi 435,70 mq di aree demaniali, come di seguito dettagliate:
 - Spazio acqueo occupato dal pontile esistente mq 45,00;
 - Spazio acqueo occupato dal pontile in ampliamento mq 33,20
 - Spazio acqueo occupato dalle imbarcazioni mq 37,50;
 - Spazio acqueo libero mq 320,00;di cui sono dovuti per l'anno in corso **€ 747,49** pari a **11 mensilità**;
- il **deposito cauzionale** in **€ 815,44**;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 22/08/2020 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di **€ 75,00** relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 12/02/2022 tramite PagoPA l'importo complessivo di **€ 1562,93** comprensivo di:
 - **€ 747,49** a titolo di **quota di canone dovuta per l'anno 2022**;
 - **€ 815,44** a titolo di **deposito cauzionale**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Ditta Individuale Conventi Remo - di pesca professionale, c.f. CNVRNE65T17E107K e P.Iva 01074980291 con sede legale nel Comune di Goro (FE), fatti salvi i diritti di terzi e quanto previsto dalle disposizioni urbanistico-edilizie del Comune interessato, la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico afferente al corso d'acqua Po di Goro

comprendente spazio acqueo fluviale e banchina a fiume su area demaniale non censita antistante il piazzale Michele Passarella situato all'interno del Porto di Gorino - Comune di Goro (FE), censito al Foglio 18 – Mappale 2114 (ex 581), ad uso pontile attracco imbarcazioni da pesca (uso: pesca professionale), codice pratica FE21T0032;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2027**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 15/02/2022 (PG/2022/26085 del 17/02/2022);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in € 815,44, di cui sono dovuti per l'anno in corso € 747,49 pari a 11 mensilità;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 815,44;
6. di dare atto che il richiedente ha versato:
 - in data 22/08/2020 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di **€ 75,00** relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 12/02/2022 tramite PagoPA l'importo complessivo di **€ 1562,93** comprensivo di:
 - **€ 747,49** a titolo di **quota di canone dovuta per l'anno 2022**;
 - **€ 815,44** a titolo di **deposito cauzionale**;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio

Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla Ditta Individuale Conventi Remo - di pesca professionale, c.f. CNVRNE65T17E107K e P.Iva 01074980291 con sede legale nel Comune di Goro (FE) (cod. pratica FE21T0032).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Goro, comprendente spazio acqueo fluviale e banchina a fiume su area demaniale non censita antistante il piazzale Michele Passarella situato all'interno del Porto di Gorino - Comune di Goro (FE), censito al Foglio 18 – Mappale 2114 (ex 581), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione, destinata ad uso pontile attracco imbarcazioni da pesca (uso: pesca professionale), è complessivamente pari a 435,70 mq come di seguito dettagliati:

- Spazio acqueo occupato dal pontile esistente mq 45,00;
- Spazio acqueo occupato dal pontile in ampliamento mq 33,20
- Spazio acqueo occupato dalle imbarcazioni mq 37,50;
- Spazio acqueo libero mq 320,00.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a **815,44** euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o

rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **815,44** euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2027**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione

dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione

senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE21T0032;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile o AIPO.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO E DA ENTE PARCO.

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico Idraulico rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po - A.I.Po, conservato in atti al prot. PG/2021/0179123 del 22/11/2021 e comunque allegato al presente disciplinare:

“Art. 1) – DESCRIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE E DELLE AREE DEMANIALI OGGETTO DI CONCESSIONE

1. Le opere relative alla presente richiesta di concessione sono costituite da:

◦ N. 1 pontile esistente di legno a forma irregolare per il quale viene proposta la ristrutturazione, delle dimensioni di m 25,15 per m 1,00 per la parte ortogonale alla banchina e rispettivamente di circa m 9,35 e m 19,20 per m 0,70 circa per i due pontili laterali a forma irregolare, il tutto per un ingombro totale pari a mq. 45,00;

◦ N. 1 pontile di legno in ampliamento di forma rettilinea, delle dimensioni di m 25,00 per 1,00, per un ingombro pari a mq. 25,00, oltre all'ampliamento della larghezza dei pontili laterali esistenti, di lunghezza rispettivamente m 8,85 e m 18,13 circa per una larghezza di m 0,30, con ingombro pari a circa mq 8,20; pertanto l'ingombro complessivo dell'ampliamento è di mq 33,20;

◦ Lo spazio acqueo occupato dalle opere in oggetto, risulta identificato nella planimetria generale con le relative coordinate geografiche per una superficie complessiva di mq 357,50, di cui

mq 37,50 di specchio acqueo occupato dalle imbarcazioni e mq 320,00 di specchio acqueo libero;

2. Pertanto a seguito della richiesta di concessione del 22/07/2021 e della relativa integrazione in data 19/10/2021, le superfici complessive delle aree demaniali occupate risultano di mq 435,70, come di seguito elencate:

- Spazio acqueo occupato dal pontile esistente mq 45,00;*
- Spazio acqueo occupato dal pontile in ampliamento mq 33,20;*
- Spazio acqueo occupato dalle imbarcazioni mq 37,50;*
- Spazio acqueo libero mq 320,00;*

3. Nessuna modifica o aggiunta alle opere oggetto del presente parere potrà essere apportata senza aver preventivamente chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dell'A.I.Po – Ufficio di Ferrara.

Art. 2) –CONDIZIONI D'ESERCIZIO E PRESCRIZIONI

1. Dovrà essere apposta in maniera ben visibile, sul pontile, una targa in alluminio delle dimensioni di cm 10x20 identificativa della concessione con riportato il codice regionale FE21T0032.

2. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere le rampe carrabili e la piarda/sponda demaniale antistante lo spazio acqueo costantemente sgombri da strutture, mezzi e materiali; in particolare si evidenzia l'assoluto divieto di parcheggio e stazionamento di veicoli nelle aree in concessione, sulla sommità dell'argine, sulle banche e relative rampe, nonché l'obbligo di assicurare il libero accesso a tutte le aree in concessione da parte del personale A.I.Po e di imprese, ditte e professionisti da questa incaricati.

3. Nel corso dell'esercizio della presente Autorizzazione, il concessionario avrà l'obbligo di assicurare la costante pulizia delle scarpate, dei cigli e della banchina fluviale, sia tramite periodiche operazioni di sfalcio che con l'asportazione di ogni rifiuto nell'area Demaniale oggetto della presente concessione.

4. Nei medesimi ambiti, sia a terra che nell'attiguo spazio acqueo, il concessionario dovrà

provvedere anche all'accurata e costante asportazione dei detriti e relitti che potrebbero impigliarsi alle strutture fisse e galleggianti realizzate.

5. Saranno a carico del concessionario tutti gli oneri connessi alla segnalazione del pontile e degli ormeggi e la conseguente responsabilità per tutti gli incidenti che potessero verificarsi compresi gli oneri relativi al risarcimento delle spese che fosse necessario affrontare per il salpamento di relitti affondati, restando in ogni caso l'A.I.Po sollevata ed indenne da qualsivoglia aspetto connesso alla navigazione fluviale.

6. Il presente parere viene espresso senza pregiudizio dei diritti dei terzi ed in specie degli eventuali altri concessionari di pertinenze idrauliche.

7. Il concessionario sarà l'unico responsabile di qualsiasi danno, reale o presunto, apportato in dipendenza del presente parere, sia verso terzi (privati) che verso qualsiasi ente pubblico e dovrà in ogni caso tenere sollevata l'Amministrazione concedente da qualsiasi controversia, vertenza o chiamata in causa, sia civilmente che penalmente.

8. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese ed in conformità alle prescrizioni dell'A.I.Po alla riparazione di ogni danno che eventualmente si verificasse nella sponda arginale o nelle pertinenze idrauliche a causa dell'esercizio della concessione.

9. L'A.I.Po, in relazione al presente parere, rimane sollevata nel modo più ampio da qualsiasi responsabilità civile e penale dipendente dal verificarsi di eventuali cedimenti o smottamenti del rilevato arginale, spondale o da dissesti idraulici o idrogeologici.

10. Il concessionario stesso dovrà accertarsi altresì circa la stabilità della zona interessata dall'attracco e delle zone immediatamente a monte e a valle provvedendo, a propria cura ed oneri, all'esecuzione degli eventuali interventi necessari per la messa in sicurezza, previa specifica e formale autorizzazione dell'A.I.Po.

11. Durante lo svolgimento di manifestazioni sportive ed in particolare di motonautica il concessionario dovrà nell'evenienza provvedere, a propria cura ed oneri, a liberare il canale

navigabile e le sue adiacenze da tutti quei mezzi (natanti e galleggianti in genere, ancoraggi, cavi ecc.) che potessero ritenersi di ostacolo e comunque pericolosi per la pubblica incolumità.

12. Al raggiungimento di quote idrometriche tali da far presumere il verificarsi di un evento di piena, il concessionario dovrà provvedere, sempre a propria cura ed oneri, al rafforzamento degli ormeggi nonché all'adozione di tutti quei provvedimenti che si ritenessero necessari per scongiurare l'affondamento delle strutture ovvero la loro dispersione nella corrente del fiume.

13. La validità del presente parere è subordinata alla durata delle concessioni come definite dall'ARPAE – SAC Ferrara.

14. Il presente nulla-osta potrà peraltro essere revocato o sospeso, anche solo parzialmente ed in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell' A.I.Po, qualora ciò fosse ritenuto necessario per motivi di sicurezza idraulica o per l'esecuzione di lavori; in tale evenienza, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla rimozione delle opere e dei manufatti ed alla loro eventuale ricollocazione in opera, quando fossero cessati i motivi che ne avevano determinato la rimozione, secondo le prescrizioni che verranno impartite sempre da questo Ufficio e senza poter pretendere indennizzi e/o compensi di sorta per la riduzione dell'attività; in caso di inadempimento l'A.I.Po provvederà in danno del concessionario.

15. La rimozione delle opere e dei manufatti dovrà essere eseguita dal concessionario, con le modalità sopra riportate, anche nel caso di rinuncia o di mancato rinnovo della stessa, salvo il caso in cui, per motivi di servizio ovvero di pubblica utilità, l'A.I.Po non ne chieda il mantenimento, in tal caso senza corrispettivo od indennizzo per il concessionario e senza che lo stesso possa accampare richieste di sorta per danni o risarcimenti.

16. L'inosservanza anche parziale da parte della Ditta richiedente delle condizioni, dei divieti e degli obblighi del presente disciplinare, con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni di Polizia Idraulica ed a quelle di cui all'art. 1), potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata alla Ditta

concessionaria stessa.

Art. 3) - DISPOSIZIONI FINALI

1. Si richiamano espressamente le norme vigenti in materia ambientale, paesaggistica, urbanistica e di sicurezza facendo presente che le relative autorizzazioni, eventualmente necessarie, dovranno essere domandate alle competenti Autorità, rimanendo l'A.I.Po del tutto estranea a tali materie e sollevata al riguardo;

2. Poiché il presente parere è espresso esclusivamente sotto il profilo della tutela delle opere idrauliche, si precisa che lo stesso si configura solo come integrazione del procedimento amministrativo di competenza della Regione Emilia-Romagna e svolto dall'ARPAE – SAC Ferrara;

3. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente Nulla Osta ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.”

2. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nell'atto di Nulla Osta e Valutazione di Incidenza Ambientale espresso dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po con provvedimento n. 2021/00315 del 22/09/2021 assunto al prot. PG/2021/0147080 del 23/09/2021 e comunque allegato al presente disciplinare:

“Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale si rileva come l'attività non comporti incidenza negativa significativa sugli habitat e sulle specie rilevati nei siti, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito riportate:

Prescrizioni :

la realizzazione della struttura per ormeggio dovrà rispettare il profilo arginale dovrà essere mantenuta e rispetta la vegetazione presente costituita da canneto si richiede la disponibilità del proponente di effettuare un'attività di riordino generale dell'area richiesta in concessione eliminando eventuali rifiuti ed attrezzatura abbandonata

In generale:

- *si dovrà provvedere a minimizzare i rischi connessi alla fase di cantiere e di esercizio, in particolare per prevenire versamenti accidentali (da macchinari e automezzi) di sostanze inquinanti e la produzione di rifiuti;*
- *dovranno essere recuperati e smaltiti in modo idoneo tutti i rifiuti prodotti in fase di esecuzione dei lavori;*
- *dovranno essere adottate tutte le precauzioni e misure necessarie ad evitare qualsiasi forma di perturbazione o danneggiamento della fauna e della vegetazione presente nelle aree attraversate”*

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.